

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 132° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1991

**Presidenza del Presidente SPITELLA**

#### INDICE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE, .....	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	2, 4, 5 e <i>passim</i>
NOCCHI ( <i>Com.-PDS</i> ) .....	3, 5, 6 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 10,25.*

#### INTERROGAZIONI

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Nocchi e di altri senatori. Ne do lettura:

**NOCCHI, CALLARI GALLI, SPOSETTI, ALBERICI, MESORACA, CHIARANTE, MERIGGI.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in sede di approvazione della legge n. 246 del 1988 fu richiesto, con un apposito emendamento, che gli insegnanti di attività musicali sprovvisti di titolo di studio specifico, già in servizio nell'anno scolastico 1980-81 in qualità di supplenti, qualora mantenuti in servizio, avrebbero potuto partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della stessa legge;

che in sede di espressione di parere allo stesso emendamento il relatore, pur dichiarandosi contrario perchè la sua approvazione avrebbe rinviato la legge alla Camera dei deputati, affermò che la soluzione del problema sarebbe venuta attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge da parte del Governo;

che, infine, gli insegnanti interessati, pur essendo stati ammessi al corso di cui all'articolo 44 della legge n. 270 del 1982 ed aver conseguito il diploma di didattica musicale nel 1988, non hanno visto risolto il loro problema a causa di riserve espresse da provveditori agli studi sulla congruità del titolo acquisito,

gli interroganti chiedono di sapere se non si riconosca come urgente e indilazionabile la presentazione del disegno di legge, annunciato dal relatore e sino ad oggi non pervenuto alle Camere che, chiarendo lo stato giuridico degli insegnanti interessati, risolverebbe definitivamente il contenzioso in atto.

(3-01070)

**FINCATO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della sistemazione degli insegnanti di attività musicale sprovvisti di titolo di studio, già preso in considerazione dall'articolo 44 della legge n. 270 del 1982, non risulta essere stato trascurato o rinviato dalla successiva legge n. 246 del 4 luglio 1988, avendo l'articolo 13 di quest'ultima specificamente previsto l'indizione di un'apposita sessione di abilitazione riservata appunto ai

docenti di musica man mano che gli stessi conseguissero il prescritto titolo di studio.

La questione ha trovato, peraltro, ulteriore seguito in sede di conversione del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989, e precisamente nell'articolo 11, comma 3-ter, della legge di conversione n. 417 del 1989, le cui disposizioni hanno previsto che i docenti di educazione musicale (e quelli di educazione fisica), i quali avessero partecipato con esito negativo agli esami di precedenti sessioni riservate, avrebbero potuto ripetere le prove per conseguire la richiesta abilitazione ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Alle succitate disposizioni si è pertanto debitamente attenuta l'Amministrazione la quale, una volta accertata la conclusione dei corsi a suo tempo espletati per consentire agli interessati il conseguimento del titolo di studio, ha indetto le apposite sessioni riservate di abilitazione, disponendo contestualmente l'ammissione agli ulteriori esami abilitanti di coloro che erano stati respinti in precedenza.

A tali sessioni - indette con le ordinanze ministeriali n. 79, n. 80 e n. 81 del 26 marzo 1990 (pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 6 aprile 1990, IV Serie speciale) - hanno avuto quindi modo di partecipare tutti gli insegnanti di educazione musicale cui hanno fatto riferimento gli onorevoli senatori interroganti.

Quanto sopra premesso, ed in relazione alle generiche indicazioni contenute nel penultimo punto dell'interrogazione, si osserva conclusivamente che il Ministero non dispone di elementi circa presunte riserve, che sarebbero state espresse da alcuni provveditori agli studi, sulla congruità del titolo acquisito da singoli interessati.

È da presumere, peraltro, che evenienze del genere si siano verificate in presenza di titoli di studio privi dei necessari requisiti di legge, ovvero di titoli che non erano stati conseguiti a conclusione degli appositi corsi speciali, organizzati dai conservatori di musica a norma di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 44 della menzionata legge n. 270 del 1982.

NOCCHI. Signor Presidente, già conosco la normativa illustrata dal Sottosegretario, ma vorrei acquisire gli elementi conclusivi della risposta, per ulteriori riflessioni.

L'iniziativa della interrogazione era stata assunta per dare soddisfazione a chi, non essendo rientrato nella «partita» precedente, fu garantito, da noi ma anche dal Governo, che ci sarebbe stata una iniziativa successiva in base alla quale i titoli di studio che non potevano essere riconosciuti allora lo sarebbero stati con atti successivi. Si fa riferimento - e ne abbiamo parlato diverse volte in questa Commissione - a titoli di studio afferenti a strumenti che purtroppo solo in Italia, signor Presidente (devo ripetere sempre lo stesso discorso, ma il nostro paese sta facendo una figura «barbina» da questo punto di vista, e mi riferisco alla chitarra classica, al sassofono, alla didattica musicale), non essendo contemplati nei profili professionali per i quali è stato espletato il concorso e sono stati fatti corsi successivi, rimangono come quel «don» perugino di nostra conoscenza.

Per l'insegnamento della didattica musicale è necessario un titolo rilasciato da alcuni conservatori; tuttavia si tratta di un titolo atipico, non contemplato nei profili previsti dall'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione. Di fatto, il Ministero accetta che certi profili siano utilizzati per gli incarichi ma, non essendo riconosciuti formalmente, queste persone non possono accedere ai concorsi.

Abbiamo chiesto al Governo di riconoscere i titoli attraverso corsi specifici, permettendo la partecipazione ai concorsi.

Naturalmente prendo atto di quello che ha detto il Sottosegretario, ma era già a mia conoscenza; non è stato risolto il problema per il quale è stata presentata la interrogazione. Se il Governo assumerà un'iniziativa bene, altrimenti sarà il Parlamento a farlo. Penso che a firma di tutti - l'ordine del giorno infatti fu unanimemente appoggiato - presenteremo un disegno di legge prima che la legislatura termini. In caso contrario queste persone rimarranno escluse per sempre e non mi sembra giusto che sia così: insegnano infatti degli strumenti riconosciuti dappertutto tranne che in Italia.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione del senatore Nocchi e di altri senatori. Ne do lettura:

**NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che con sentenza n. 215 del 3 giugno 1987 la Corte costituzionale ha riconosciuto il principio che prevede, a favore dei soggetti portatori di *handicap*, l'assicurazione della frequenza nelle scuole secondarie superiori, e che tale atto è venuto incontro ad esigenze formative umane e culturali profondamente diffuse oltre che a supportare esperienze emblematiche a fatica già portate avanti in alcune località, gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che su 96 domande inoltrate, attraverso il provveditorato agli studi di Perugia, solo 12 sono state accolte (a Perugia città su 28 domande solo 4 sono state accettate);

se non si ritenga tale scelta, eventualmente perseguita dal Ministero della pubblica istruzione, palesemente in contraddizione con la sentenza della Corte costituzionale succitata che, introducendo nel nostro paese un principio fortemente innovativo, ha assicurato ai portatori di *handicap* uguali diritti all'accesso alla scuola secondaria superiore;

se non si valuti opportuno rivedere l'eventuale decisione adottata, in modo che le giuste attese dei giovani interessati, delle famiglie e delle scuole, aperte a questa esperienza educativa, siano positivamente soddisfatte.

(3-01357)

**FINCATO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** In ordine al diritto dei soggetti portatori di *handicap* a frequentare le scuole di istruzione secondaria superiore, si ritiene opportuno premettere che la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 13 giugno 1987, della quale è cenno nell'interrogazione in esame, dopo aver affermato la necessità che i competenti organi scolastici non frappongano impedimenti all'esercizio di tale diritto e diano immediata attuazione

alle misure realizzabili «in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dell'esistente normazione regionale, secondaria o amministrativa ...», conclude le relative considerazioni di merito affermando espressamente che «spetta ovviamente al legislatore il compito ... di dettare nell'ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale».

Orbene, in mancanza di una normativa primaria che preveda - come da tempo avviene per la scuola dell'obbligo - l'istituzione nell'organico di diritto delle scuole medie superiori di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicap*, l'unico riferimento normativo che l'Amministrazione ha in un primo tempo individuato per l'attivazione di iniziative nel settore di cui trattasi è stato quello contenuto nel 6 comma dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 che, per effetto del combinato disposto con l'articolo 24, comma 12, della legge n. 67 del 1988, consente l'assegnazione di insegnanti di sostegno nel limite del 15 per cento del numero dei docenti soprannumerari e titolari della dotazione organica aggiuntiva.

Ai citati riferimenti normativi si sono pertanto ispirate le prime istruzioni impartite con l'ordinanza ministeriale n. 115 del 30 aprile 1990, in applicazione della quale il Provveditore agli studi di Perugia aveva potuto inizialmente attivare, per l'anno scolastico 1990-1991, soltanto 12 posti di sostegno, corrispondenti appunto al 15 per cento della dotazione organica delle scuole secondarie superiori di quella provincia.

Tuttavia, allo scopo di venire comunque incontro alle attese dell'utenza, interessata all'applicazione immediata della citata sentenza della Corte costituzionale, il Ministero, nelle more dell'emanazione di una specifica normativa, ha autorizzato il Provveditore agli studi di Perugia ad attivare, per l'anno scolastico 1990-1991, iniziative di sostegno nell'ambito delle anzidette scuole secondo il rapporto medio di un docente per ogni quattro alunni handicappati, in analogia a quanto previsto per la scuola dell'obbligo dall'articolo 12, comma 6, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'orientamento nell'occasione seguito dal Ministero è stato poi confermato dal Consiglio di Stato in un recente parere reso su specifica richiesta dell'Amministrazione e pervenuto con nota n. 35 del 7 ottobre 1991.

Il suddetto consesso, infatti, con parere della Sezione II<sup>a</sup> n. 672/91 del 3 luglio 1991, condividendo le argomentazioni prospettategli circa l'esigenza di assicurare comunque l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, ha convenuto in effetti che «in mancanza di una normativa apposita si possano applicare, per analogia, i criteri in uso negli altri ordini di scuola (in pratica un insegnante di sostegno per ogni quattro allievi)».

Al parere in questione non mancherà pertanto di attenersi il Ministero, anche per l'anno scolastico in corso.

NOCCHI. Preso atto della risposta, mi restano da fare due considerazioni. Devo dire intanto che abbiamo presentato questa interrogazione molti mesi fa, quando il problema era «caldo».

Immaginando che la risposta sarebbe arrivata di lì a poco tempo, pensavamo di poter produrre la riflessione che in qualche maniera è indicata nella risposta. Lo svolgimento dell'interrogazione però non è stato tempestivo e in proposito vorrei chiedere al Presidente se è possibile discutere in tempi più ravvicinati interrogazioni che fanno riferimento a questioni di stringente attualità. È ridicolo infatti discutere adesso di una questione che riguarda l'anno scolastico precedente. Lo stesso problema che si era verificato a Perugia, ad esempio, è stato denunciato anche da Terni. Non me la sono sentita però di presentare una interrogazione identica nella sostanza ad un'altra cui ancora non era stata data risposta. Quando ci sono argomenti di stringente attualità, chiederei di sollecitare le risposte.

PRESIDENTE. Cercheremo di farlo.

NOCCHI. In base alla sentenza della Corte costituzionale, a quanto affermato dal Consiglio di Stato e a quello che sollecita lo stesso estensore della risposta, un'iniziativa deve essere assunta. In mancanza di una normativa specifica per la scuola secondaria superiore, quello che si può fare è operare in analogia con quanto si fa per la scuola dell'obbligo.

PRESIDENTE. Ci sono insegnanti in numero sufficiente?

NOCCHI. Infatti c'è anche un problema di organici. Qualcosa comunque va fatto e anche con molta attenzione. Tutti sappiamo che le problematiche dell'inserimento scolastico nella scuola dell'obbligo sono rilevantissime dal punto di vista scientifico, pedagogico e tecnico e che esiste molta differenza con le problematiche relative al biennio o eventualmente al triennio. Il Governo o il Parlamento, vedremo se già nei prossimi mesi o in una fase successiva, dovranno comunque intervenire con un'apposita iniziativa legislativa; qualcosa deve essere fatto perchè non possiamo lasciare nell'incertezza, nell'indeterminazione la scuola secondaria superiore che pure ha cercato comunque di attivarsi e ha posto in essere esperienze molto interessanti per l'inserimento scolastico e professionale degli handicappati.

Prendiamo atto della decisione assunta dal Governo, tuttavia sollecitiamo un'iniziativa di legge che trasferisca, in maniera non meccanica ma intelligente ed attualizzata, la normativa di inserimento scolastico presente nella scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei ricordare che il Ministero ha già espresso il suo sostegno alle iniziative legislative attualmente all'esame della Camera dei deputati; assicuro che si atterrà alle indicazioni del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Alberici e di altri senatori cui ora il senatore Nocchi dichiara di apporre la sua firma. Ne do lettura:

ALBERICI, CALLARI GALLI, FERRAGUTI, VECCHI, ANTONIAZZI, MONTINARO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che giungono notizie da diverse città che i provveditori, in base alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 324 sui «posti di sostegno», hanno proceduto a tagli negli organici degli insegnanti di sostegno, destando profonde e motivate preoccupazioni sia nei genitori di allievi portatori di *handicap*, sia nelle associazioni che da anni svolgono la loro opera in favore dell'integrazione educativa di giovani portatori di *handicap*, gli interroganti chiedono di sapere:

se queste notizie corrispondano a verità;

quali provvedimenti intenda assumere per correggere le distorsioni interpretative della circolare ministeriale citata, e per fare in modo:

che non si proceda solo con criteri quantitativi che non tengono in conto i problemi specifici e particolari dei singoli allievi;

che una quantificazione strettamente numerica non sottoponga allievi già duramente provati dalle loro condizioni a gravi disagi a causa dei frequenti spostamenti degli insegnanti sul territorio del circolo (come afferma la circolare) sostituendolo al plesso;

che sia garantita continuità nel rapporto tra insegnante di sostegno e allievo, continuità estremamente importante per stabilire adeguate sicurezze emotive e che sarà inevitabilmente minacciata se saranno applicati criteri strettamente quantitativi, senza valutare gli aspetti qualitativi e di merito delle singole situazioni.

(3-01403)

FINCATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In merito alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti circa eventuali contrazioni dei posti di sostegno, a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 324 del 29 novembre 1990, si ritiene di dover precisare quanto segue.

Il rapporto di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*, ai fini della determinazione dei posti di sostegno nell'organico di diritto della scuola elementare, non è stabilito dalla circolare ministeriale n. 324 del 1990, bensì dall'articolo 4 della legge n. 148 del 5 giugno 1990 di riforma degli ordinamenti della scuola elementare, che peraltro ribadisce quanto già previsto dall'articolo 12 della precedente legge n. 270 del 1982.

Deroghe a tale rapporto possono essere comunque autorizzate in sede di determinazione dell'organico di fatto nei casi previsti dalla stessa legge n. 148 del 1990, come d'altra parte è stato già precisato con la circolare ministeriale n. 55 del 5 marzo 1991.

Il fatto poi che i docenti di sostegno siano titolari nel circolo ove i relativi posti vengono istituiti, così come stabilito dal quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 148 del 1990 e precisato con la circolare n. 324 sopra citata, non implica affatto i paventati continui avvicendamenti cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti.

Ad avviso del Ministero, nel nuovo sistema la continuità didattica sarà anzi maggiormente garantita proprio perchè la titolarità nel circolo, e non più nel plesso, assicura una più ampia flessibilità.

NOCCHI. Onorevole Sottosegretario, prendo atto della risposta alla interrogazione il cui argomento è simile a quello trattato nella precedente.

Confermo l'auspicio per una iniziativa legislativa e pertanto mi riservo di esprimere un giudizio definitivo in seguito.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 10,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA